



# COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

PIAZZA CAVOUR, 1  
TEL. 011 / 980 71 07 - 980 09 02  
FAX 980 74 41

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10068

P. IVA - Cod. Fisc. 01692900010

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CC. N. 16/99

## Regolamento per concessione in uso dei Locali e strutture comunali.

### - Art. 1 - PRINCIPI E FINALITA'.

Il Comune di Villafranca Piemonte, allo scopo di favorire e valorizzare l'attività culturale, ricreativa, sportiva, l'impiego del tempo libero e le libere forme associative e di partecipazione di cittadini alla vita sociale, intende, con il presente regolamento, normare le concessioni in uso di locali e strutture di proprietà comunale, che consentano l'effettivo esercizio delle iniziative e manifestazioni di impegno civile finalizzate al raggiungimento di obiettivi di pubblico interesse.

### - Art. 2 - STRUTTURE DA ADIBIRE ALLA CONCESSIONE IN USO A TERZI.

Per la concessione in uso ai terzi richiedenti vengono di seguito individuati i seguenti locali:

- Locali dell'edificio denominato Ex-Oratorio;
- Palestre delle Scuole Elementari e Medie;
- Sala Consigliare e Sala Riunioni del Palazzo Comunale;
- Sala Riunioni presso gli impianti sportivi Comunali di P.za A. Moro;
- Locali dell'Edificio denominato Centro Servizi Sociali di Via Valzania 10;
- Locali dell'Edificio denominato Ex-Monastero.
- Locali degli Edifici denominati: Ex-Scuole Elementari di Fraz. S. Nicola e Fraz. Mottura

L'Amministrazione Comunale procederà periodicamente alla identificazione delle strutture disponibili o che si rendessero disponibili ai fini della loro concessione in uso.

Le strutture di proprietà del Comune elencate al precedente art. 2, vengono concesse **PRIORITARIAMENTE**, per manifestazioni ed iniziative di carattere sociale, socio-sanitario ed assistenziale, di area culturale, socio-culturale, dell'impegno civile, del tempo libero, di carattere ricreativo e sportivo, per mostre ed esposizioni promosse organizzate o patrocinate da Enti, Associazioni, Gruppi e Singoli Cittadini con sede e residenti a Villafranca P.te.

Le richieste di uso delle strutture per attività diverse da quelle sopraelencate, o da parte di terzi, singoli o associati, non residenti in Villafranca P.te, o di Enti ed Associazioni diversi da quelle indicati al primo comma del presente articolo, saranno prese in considerazione **DOPO IL SODDISFACIMENTO** delle richieste di cui al comma 1.

Sono comunque vietate al concessionario le utilizzazioni delle strutture per attività diverse da quelle autorizzate. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non autorizzare l'uso dei locali qualora ritenga tale uso non conforme alle finalità consentite.

- Art. 4 - MODALITA' DI CONCESSIONE

L'ordine cronologico di assunzione al protocollo comunale delle richieste costituisce criterio di priorità nell'assegnazione delle concessioni, tenuto conto delle finalità e di quanto stabilito con il precedente articolo.

Gli interessati dovranno far pervenire all'Amministrazione Comunale richiesta scritta in carta libera almeno 15 giorni prima della data dell'utilizzo, e sottoscrivere la convenzione per la concessione in uso del locale richiesto. A tal fine dovranno obbligatoriamente utilizzare i modelli di richiesta e di concessione approvati, per la prima volta, con il provvedimento consiliare di approvazione del presente regolamento, e successivamente modificati - ogni qualvolta circostanze sopravvenute, di normativa o di carattere oggettivo, lo richiedano. - con provvedimento di Giunta Comunale.

La domanda per la concessione in uso dei locali o strutture dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, Associazione o Gruppo (o del singolo richiedente).

Nella domanda di cui al comma precedente potrà essere eventualmente indicato il nominativo di altra persona responsabile dell'organizzazione o dell'iniziativa, la quale dovrà essere presente per tutta la durata della manifestazione ed alla quale si farà riferimento per impartire, anche verbalmente, prima o nel corso dell'utilizzo, disposizioni di servizio per l'uso delle strutture stesse. In mancanza è inteso che il richiedente (legale rappresentante) assume direttamente ogni responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale e dei terzi anche per il fatto dei propri associati, ausiliari e dipendenti.

Il provvedimento comunale concessorio della struttura richiesta non assorbe, nè comprende eventuali e qualsivoglia altre prescrizioni che vigenti norme, in relazione all'attività del conduttore, ponessero a carico del medesimo.

#### - Art. 5 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Le strutture immobiliari e i beni immobili concessi in uso dovranno essere riconsegnati alla scadenza, nelle stesse condizioni accertate alla data della consegna, salvo il normale deperimento d'uso.

Per tutta la durata della concessione il concessionario è responsabile della custodia di ogni bene di proprietà comunale esistente su locali concessi in uso. Deve inoltre aver cura che il patrimonio sia conservato nel miglior modo possibile. E' responsabile del funzionamento di tutti gli impianti e di tutte le strutture ed attrezzature presenti e deve pertanto provvedere a tutti gli oneri affinché essi funzionino e non si deteriorino.

Di eventuali danni agli impianti, agli attrezzi, ai mobili e ai fabbricati causati da un non corretto uso da parte degli utenti è responsabile il concessionario. Pertanto, il Comune, e per tutta la durata della concessione in uso, è manlevato da ogni responsabilità, che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno delle strutture durante la concessione.

- Art. 6 REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale ha in ogni caso la facoltà di revocare in qualsiasi momento, con provvedimento motivato notificato al legale rappresentate del concessionario, l'autorizzazione all'uso delle strutture ove ritenga che le iniziative programmate non rispondano alle condizioni generali o alle particolari prescrizioni convenzionali d'uso, o non siano consone al luogo o alle finalità che l'Amministrazione si propone, e ogni qualvolta ragioni di ordine pubblico o di pubblico interesse lo richiedano.

E' altresì facoltà dell'Amministrazione revocare la concessione dell'impianto per lo svolgimento di manifestazioni direttamente promosse, organizzate o comunque patrocinate o per qualsiasi altro uso consentito.

- Art. 7 CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DA ADIBIRE A SEDI DI ATTIVITA' PERMANENTI.

Il Comune ha facoltà di affidare ai soggetti richiedenti di cui all'art. 3, l'uso di uno o più locali da destinarsi a sede di Associazioni, e per le finalità previste dal presente regolamento, come di seguito riportato:

a) edifici di proprietà comunale o porzione degli stessi, esaurita la necessità di collocarvi strutture o servizi del Comune;

b) spazi nelle Scuole, lasciati liberi da occupazioni o attività didattica, previa autorizzazione dell'autorità scolastica;

c) spazi fruibili nelle scuole di proprietà di concerto con l'autorità scolastica e con l'autorizzazione della stessa, nei tempi ed orari extrascolastici, per l'allestimento di corsi e iniziative di durata continuativa;

d) locali che si rendono disponibili a seguito di ristrutturazione e accorpamento di servizi comunali.

In tal caso la concessione avrà decorrenza dalla data di stipula della convenzione e scadrà, per la prima volta, il 31/12 dell'anno in corso; avrà successivamente durata annuale e si intende rinnovata tacitamente ogni anno, salvo disdetta scritta di una delle parti entro mesi due dalla scadenza.

- Art. 8 TARIFFE D'USO PER LE CONCESSIONI (SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE)

Le tariffe per le concessioni in uso delle strutture indicate all'art. 2), sono approvate, per la prima volta, con il provvedimento consiliare di adozione del presente regolamento, e periodicamente aggiornate con provvedimento di Giunta Comunale.

Le tariffe suddette saranno determinate in relazione ai costi di utilizzo dei locali, assicurando in ogni caso il rispetto del rapporto legale di copertura dei costi, trattandosi di servizio a domanda individuale.

E' prevista la possibilità di ridurre le tariffe in misura non superiore al 50%, con riferimento alle concessioni in uso per l'effettuazione di attività da parte di Enti, Associazioni e Gruppi il cui Statuto o Atto Costitutivo non preveda il fine di lucro, che posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) siano al primo anno di attività istituzionale, di tipo sociale, culturale, ricreativo;

b) riconosciuta finalità culturale o sociale delle iniziative rivolte al pubblico, senza costi di accesso per il medesimo;

c) concorrano alla realizzazione di specifici progetti culturali, sociali, ricreativi del Comune ed attuino iniziative a ingresso libero o a prezzo concordato con l'Amministrazione Comunale.

E' prevista ancora la possibilità di esentare dal pagamento delle tariffe, le Associazioni che richiedano la concessione di locali comunali da destinarsi a sede di società, qualora l'Associazione sia almeno in possesso di entrambi i requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c).

La concessionaria dovrà farsi carico delle spese di gestione (acqua, gas, energia elettrica).

Qualora tali spese non fossero esattamente quantificabili per la quota a carico, la Giunta Comunale procederà con proprio provvedimento a determinare un canone forfettario a valere come contribuzione per le spese di gestione, tenendo conto, in particolare, delle caratteristiche del locale concesso in uso.

E' facoltà della Giunta Comunale, prevedere, eccezionalmente e nei casi di comprovata necessità - anche in relazione alle finalità perseguite, motivate esenzioni dal pagamento delle suddette tariffe e spese di gestione.

#### - Art. 9 NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del codice civile, alla normativa vigente in materia e allo specifico disciplinare per la concessione in uso.

Il presente regolamento entra in vigore dopo la  
ripubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici  
giorni consecutivi.

Da tale data si intenderanno abrogate e sostituite tutte le  
disposizioni regolamentari previgenti in materia.